



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza è rivolta esclusivamente alle seguenti categorie di medici: pediatra, medico di base e geriatra per assicurarne la Responsabilità Civile Professionale. È previsto un normativo differenziato in base al tipo di professione: pediatra, medico di base e geriatra (che non effettuano interventi chirurgici in sala operatoria).



Che cosa è assicurato ?

- ✓ **Protezione Professionale: R.C. Pediatria - Medico di base - Geriatra**

Protezione Professionale: R.C. Pediatria - Medico di base - Geriatra, è un'assicurazione di Responsabilità Civile Professionale rivolta alle suddette tipologie di professionisti che svolgono la professione come medico di base o pediatra di libera scelta nell'ambito del S.S.N. oppure come pediatra o geriatra che non effettuano interventi chirurgici.

L'assicurazione Protezione Professionale: R.C. Pediatria - Medico di base - Geriatra è prestata, in regime “**Claims Made**”; per regime “Claims Made” si intende la modalità con cui opera la garanzia di responsabilità civile. La copertura assicurativa si attiva con la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato. Tale richiesta deve arrivare per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia della polizza, anche se essa deriva da fatti illeciti commessi dall'Assicurato prima della decorrenza della polizza (periodo di retroattività). Pertanto per la garanzia si considera “sinistro” la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti del professionista Assicurato.

Prima della stipula del contratto può essere prevista la compilazione di un questionario per Medici/Operatori sanitari (Mod. 3587); se stipulata la polizza il questionario forma parte integrante del contratto.

La polizza prevede una copertura base R.C. Professionale, differenziata in base al tipo di attività, ed opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio dell'attività professionale sanitaria assicurata. Qualora l'Assicurato rivesta la qualifica di primario (Dirigente di II livello), l'assicurazione si estende alla responsabilità derivante da tale qualifica purché indicata in polizza.

Per il **Pediatra**: l'assicurazione è prestata per l'esercizio della professione di:

- Medico chirurgo specializzato in Pediatria che non effettua interventi chirurgici;
- Pediatra di libera scelta o pediatra di comunità nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

per quanto l'Assicurato debba, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni colposamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a cose.

A titolo esemplificativo l'assicurazione per il Pediatra comprende la responsabilità civile derivante: a) dalla effettuazione di visite domiciliari; b) da somministrazione dei vaccini; c) da certificazione di idoneità sportiva; d) da attività di divulgazione scientifica o libero docenza; e) da attività di sorveglianza igienico sanitaria nelle scuole; f) dalla determinazione di diete personalizzate; g) da attività di volontariato; h) dall'effettuazione di piccoli interventi chirurgici ambulatoriali; i) dall'uso di apparecchi a raggi X; j) da sostituzione temporanee di altro pediatra o medico di medicina generale; k) per i danni riconducibili a non corretta o non compiuta redazione di referti o cartelle cliniche. (segue)



Che cosa è assicurato ?

- ✓ **Protezione Professionale: R.C. Pediatria - Medico di base - Geriatra** (segue)

Per il **Medico di base**: l'assicurazione è prestata per l'esercizio della professione di Medico di base svolta dall'Assicurato nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale per quanto questi debba, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni colposamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a cose.

L'assicurazione per il Medico di base comprende, a titolo esemplificativo, la responsabilità civile derivante: a) dall'effettuazione di piccoli interventi chirurgici ambulatoriali; b) da sostituzione temporanee di altro medico di medicina generale; c) da certificazione di idoneità sportiva; d) da effettuazione di visite domiciliari; e) da attività di volontariato; f) per i danni riconducibili a non corretta o non compiuta redazione di referti o cartelle cliniche.

Per il **Geriatria**: l'assicurazione è prestata per l'esercizio della professione di Medico chirurgo specializzato in Geriatria che non effettua interventi chirurgici, per quanto l'Assicurato debba, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni colposamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a cose.

A titolo esemplificativo l'assicurazione per il Geriatra comprende la responsabilità civile derivante: a) da effettuazione di visite ed assistenza domiciliari; b) dall'attività di consulenza sistematica ad altri professionisti di medicina e chirurgia per la prevenzione e cura del paziente anziano; c) da attività di divulgazione scientifica o libero docenza; d) da attività di volontariato; e) dall'effettuazione di piccoli interventi chirurgici ambulatoriali; f) dall'uso di apparecchi a raggi X; g) da sostituzione temporanee di altro medico geriatra; h) per i danni riconducibili a non corretta o non compiuta redazione di referti o cartelle cliniche.

L'assicurazione **Protezione Professionale: R.C. Pediatria - Medico di base - Geriatra** comprende anche:

- la responsabilità per danni cagionati a terzi da dipendenti e collaboratori (personale infermieristico, ecc.);
- l'acquisizione consenso informato;
- l'attività medica d'urgenza (situazioni di emergenza nel rispetto del codice deontologico medico);
- i danni da contagio (HIV, AIDS, Epatite C e Delta);
- la responsabilità connessa alla Legge sulla Privacy.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo.

L'assicurazione non comprende gli interventi chirurgici in sala operatoria e gli interventi chirurgici in genere (salvo i piccoli interventi ambulatoriali sulla cute effettuati in via occasionale o per esigenze di urgenza).



Che cosa non è assicurato ?

* Per tutte le garanzie di polizza

L'assicurazione non opera:

- * se l'attività indicata in polizza sia stata o venga svolta dall'Assicurato in difformità dei requisiti prescritti dalle leggi vigenti oppure senza l'iscrizione al relativo albo professionale;
- * per qualsiasi attività connessa alla pratica dell'eutanasia;
- * relativamente al Medico di base l'attività svolta in qualità di specialista, diversa da quella specificata in polizza, salvi gli interventi d'urgenza;
- * per i danni derivanti da interventi chirurgici, salvo quelli effettuati in stato di necessità ed urgenza;
- * per i danni derivanti da attività di direzione sanitaria, nonché da proprietà e/o esercizio di cliniche, centri polispecialistici di diagnosi e cura, case di cura, ospedali e simili;
- * per i danni da proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili;
- * per i danni da proprietà e conduzione di studi medici;
- * per i danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
- * per i danni da furto, e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- * per i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- * per i danni all'ambiente conseguenti ad inquinamento;
- * per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
- * per i danni riconducibili ad attività previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni (medico competente);
- * per i danni patrimoniali derivanti, da vizio di acquisizione del consenso informato o non corretta e/o non compiuta redazione di referti o cartelle cliniche o bollettini medici (salvo quanto espressamente previsto i polizza). *(segue)*



Che cosa non è assicurato ? *(segue)*

Per il solo **Medico di base** è esclusa dalla copertura la cosiddetta "medicina d'urgenza", e più precisamente:

- * l'attività prestata nell'ambito del servizio di pronto soccorso gestito dall'Azienda Sanitaria o da enti sanitari pubblici o privati e/o da associazioni di volontariato;
- * il servizio di guardia medica o l'attività di medico di continuità assistenziale convenzionato con il S.S.N. Art. 8 Comma 1 D.lgs. 502/92;
- * l'attività di medicina d'urgenza a bordo di ambulanze e mezzi di soccorso pubblici o privati, anche se svolta per conto di associazioni di volontariato.

Si precisa inoltre che la polizza Protezione Professionale: R.C. Pediatra - Medico di base - Geriatra non è operante per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) né per la proprietà e/o conduzione dell'eventuale studio professionale (attività assicurabili con polizza separata uffici).



Ci sono limiti di copertura ?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione e sul normativo specifico relativo alla professione assicurata, sono indicati il massimale assicurato, le eventuali franchigie e/o scoperti e i relativi limiti di indennizzo previsti dal contratto per le singole garanzie.

- ! Per i danni da contagio (HIV, AIDS, Epatite C e Delta) è previsto un limite massimo di indennizzo pari a 1/3 del massimale col massimo di 250.000 euro per anno.
- ! La garanzia per la responsabilità connessa alla Legge sulla Privacy è prestata con scoperto 10% col minimo di 500 euro per sinistro e con limite massimo di indennizzo pari a 1/10 del massimale per anno assicurativo.



Dove vale la copertura ?

L'assicurazione è operante per l'attività professionale esercitata nei Paesi dell'Unione Europea Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera.

Resta garantita l'eventuale attività professionale, eccezionalmente esercitata dall'Assicurato al di fuori dei Paesi dell'Unione Europea, regolarmente documentata, per corsi di formazione professionale o di perfezionamento oppure per eventuali missioni temporanee svolte su incarico dell'Ente o Istituto ospedaliero/sanitario di appartenenza.



Che obblighi ho ?

Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (es. variazione di attività sanitaria esercitata). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso all'assicuratore tempestivamente, comunicando inoltre tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso relativi al sinistro e ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.



Quando e come devo pagare ?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se accordato il frazionamento del premio, i relativi premi di rata vanno pagati alle scadenze stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce ?

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.



Come posso disdire la polizza ?

Inviando disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.